

Scheda del documento

14 aprile 1542, Gudo

Convenzione / Instrumentum pactorum

Bernardino «de Duno» di Bellinzona del fu Michele, beneficiario e rettore della chiesa di S. Michele di Sementina e Piancalardo, cappellano delle cappelle e chiese di S. Lorenzo di Gudo e di S. Eusebio di Moia, da una parte, e Antonio del fu Togno «del Nolo», console del comune di Sementina e Piancalardo, e i procuratori del comune di Sementina, Piancalardo, Gudo e Progero, dall'altra, stabiliscono che Bernardino debba risiedere nella casa presso la chiesa di S. Michele di Sementina, giorno e notte, avere cura dei vicini di Sementina, Piancalardo, Gudo e Progero, amministrare i sacramenti, prestare la cura d'anime, celebrare la messa nella chiesa di S. Michele ogni giorno festivo, nei giorni di precetto e ogni lunedì, inoltre il lunedì dopo la messa è tenuto a fare il giro della chiesa con la croce cantando il «requiem» e le altre orazioni per i defunti, eccetto quando Bernardino deve recarsi a Bellinzona per il settimo. Oltre a ciò è tenuto a fare la «monacaria» a tutte le chiese e cappelle, suonare il Mattutino e l'Ave Maria nella chiesa di S. Michele e nelle cappelle, secondo le consuetudini dei comuni, tenere un sagrestano, a fare le litanie e a celebrare la messa ogni mercoledì nella chiesa di S. Lorenzo di Gudo e nella chiesa di S. Eusebio a Moia ogni venerdì. I vicini del comune di Sementina, Piancalardo, Gudo e Progero, invece, sono tenuti a riattare la casa della chiesa di S. Michele, a consegnare a detto prete 6 soldi di terzoli per ogni cadavere, 8 soldi di terzoli per ogni messa celebrata nelle chiese e cappelle per le anime dei defunti e ogni anno uno staio di mistura (segale e miglio per metà) e uno staio di mosto bianco, nonché 10 soldi di terzoli per ogni fuoco. Stabiliscono ancora che Bernardino può affittare i beni della cappella di S. Lorenzo di Gudo ad altre persone e i vicini possono raccogliere legname nelle selve della chiesa di S. Lorenzo di Gudo per uso di detta chiesa, dandone comunicazione al prete. I vicini possono eleggere il caneparo per le chiese di S. Michele, S. Eusebio e S. Lorenzo e che questo tenga una chiave, mentre il prete tenga l'altra. E ancora che i beni e i soldi dati per l'elemosina delle dette chiese vengano spesi per i benefici delle chiese. Infine stabiliscono che Bernardino non possa rinunciare al beneficio di S. Michele e delle cappelle.

Notaio rogatario: Iohannes Petrus f.c. domini Filipi de Cusa p.i.a.n. ac n. et habitator Berinzone.

Originale; lat.

ASTi, Famiglia Antognini 56

790 x 320 mm, righe 69. Il documento è composto da due pergamene cucite assieme con filo di canapa. Lacerazioni e rosicature lungo i margini, fori di piccole dimensioni, dovuti a rosicatura, nonché due fori nella seconda membrana, risalenti alla lavorazione della pelle.

Edizione: BSB II (1933), pp. 75-76.